



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2017, proposto da:
Assunta Sama' e Renzo Luigi Favero, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Liut e Ilaria Giraldo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di **Portogruaro**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni in Mestre, via Torino n. 125;

per l'annullamento, previa sospensione,

dell'ordinanza n. 96 del 22 novembre 2016 prot. n. 0046327 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di **Portogruaro** e notificato in data 22 novembre 2016, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti che possano essere emessi nei confronti dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Portogruaro**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari di una porzione di una strada adibita a percorso pedonale ad uso pubblico nel centro storico del Comune di **Portogruaro**.

Nel 1999 il Comune ha apposto tre pilastri in sostituzione di quelli preesistenti per impedire l'accesso degli autoveicoli.

A seguito di alcune segnalazioni che evidenziavano il mancato rispetto della distanza tra i pilastri prevista dalla normativa vigente a tutela del transito di carrozzine e altri mezzi di locomozione per disabili, il Comune ha eseguito un sopralluogo e, constatato che la distanza tra i pilastri è di 84 cm, inferiore a quella di 90 cm normativamente prescritta, con ordinanza n. 96 del 22 novembre 2016 prot. n. 0046327, ha disposto lo spostamento di uno dei pilastri di 6 cm.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, che temono che in tal modo potranno di fatto transitare anche motocicli nella strada con nocumento per la sicurezza dei pedoni e pregiudizio per la tranquillità e la quiete dei residenti, impugnano tale provvedimento per le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l'intervento non è stato preceduto dall'acquisizione del loro apporto procedimentale attraverso il

quale gli stessi avrebbero potuto documentare che in realtà lo spazio già ora esistente tra i pilastri consente il transito alle sedie a rotelle anche motorizzate;

II) travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria perché l'Amministrazione non ha considerato che l'intervento, come evidenziato nel precedente motivo, non è necessario;

III) incompetenza perché non è sostenibile che la mancata acquisizione dell'apporto procedimentale dei ricorrenti sia giustificato dall'urgenza di provvedere, atteso che l'attuale posizionamento dei pilastri risale al 1989, e comunque se fosse stato urgente avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco nella forma dell'ordinanza contingibile e urgente;

IV) violazione dell'art. 8.2 del DM 14 giugno 1989, n. 236, perché tale norma in realtà si applica esclusivamente agli edifici privati di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, e non agli edifici o agli spazi pubblici già esistenti, e quindi è inapplicabile al caso di specie;

V) violazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune approvato nel 2007, nonché travisamento illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché il tratto stradale nel quale è realizzato l'intervento è menzionato dal piano tra i percorsi già ora completamente accessibili.

Si è costituito in giudizio il Comune di **Portogruaro** eccependo il difetto di giurisdizione perché in realtà è impugnato un atto che non ha valenza provvedimentale, dato che costituisce solo l'ordine di esecuzione di lavori attinenti le modalità di esercizio dei diritti inerenti all'uso pubblico della strada, e la carenza di interesse, perché dallo spostamento del pilastro non deriva un effettivo pregiudizio per i ricorrenti, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2017, avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza resa in forma semplificata.

L'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta, in quanto l'atto impugnato consiste in un provvedimento volto a spostare uno dei dissuasori all'accesso di autoveicoli a tutela di una strada pedonale, come tale rientrante nel novero degli atti inerenti all'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale di cui agli artt. 37 e 42, comma 2, del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, che possono essere oggetto di contestazione da parte dei soggetti interessati che si ritengano lesi.

Anche l'eccezione di difetto di interesse non può essere accolta, in quanto i ricorrenti sono proprietari della strada e mirano a tutelare il mantenimento del carattere pedonale della stessa evitando di dover sopportare i disagi connessi al transito di veicoli motorizzati che verrebbe a realizzarsi, secondo la loro prospettazione, a seguito dell'aumento della distanza tra i pilastri che cesserebbero in tal modo di esercitare un'azione di reale impedimento al transito dei veicoli (prevista invece come necessaria dall'art. 180 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro").

Nel merito il ricorso è tuttavia infondato e deve essere respinto.

Il primo motivo con il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere disatteso perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la comunicazione di avvio del procedimento è strumentale all'esercizio dei diritti partecipativi, e pertanto la sua omissione non determina l'illegittimità dell'atto laddove l'interessato abbia comunque partecipato al procedimento, dato che in tal modo viene comunque raggiunto lo scopo che la norma intende perseguire (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 25; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4925).

Nel caso all'esame, come documentato dal Comune, i ricorrenti erano compiutamente a conoscenza dell'intervento come è comprovato dalla

comunicazione agli stessi effettuata il 4 novembre 2016 (cfr. doc. 7 allegato alle difese del Comune), e dalla circostanza che si sono espressamente opposti alle verifiche svolte dal Comune l'11 ottobre 2016, hanno presentato un esposto alla Prefettura il 20 ottobre 2016 oltre ad una diffida il 18 novembre 2016.

Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che in realtà l'aumento della distanza tra i pilastri non è di alcuna utilità perché quella esistente già consente il passaggio di sedie a rotelle anche motorizzate, e per comprovare tale affermazione allegano della documentazione fotografica che ritrae il passaggio di carrozzine; con il quarto motivo lamentano che non sono applicabili alla fattispecie in esame le disposizioni del DM 14 giugno 1989, n. 236, che valgono solo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi spazi pubblici o la ristrutturazione di quelli esistenti.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate e devono essere respinte.

Infatti il DPR 24 luglio 1996, n. 503, regolamento recante “norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” all'art. 1, comma 4, dispone che “agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”.

Contrariamente a quanto dedotto tale normativa trova pertanto applicazione anche per gli spazi pubblici esistenti.

Nel dettaglio l'art. 4 del regolamento relativamente agli spazi ed ai percorsi pedonali dispone che si applichino le norme del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e, per quanto di interesse in questa sede, quella di cui all'art. 8.2.1, in base alla quale “il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm”.

Pertanto il provvedimento impugnato costituisce il doveroso adeguamento alla normativa di carattere tecnico applicabile alla fattispecie.

In tale contesto la circostanza che i ricorrenti documentino che già ora, con una larghezza inferiore, riescano a passare delle carrozzine, è del tutto priva di rilievo, atteso che la disciplina in materia è volta ad assicurare, attraverso norme tecniche standardizzate, un comodo e sicuro superamento degli ostacoli fisici che siano fonte di disagio e di limitazione della mobilità, e non ad eliminare solo gli ostacoli che costituiscano un impedimento assoluto all'accessibilità dei percorsi pedonali.

Le censure di cui al secondo e quarto motivo devono pertanto essere respinte.

Il terzo motivo con il quale i ricorrenti contestano il carattere di urgenza dell'ordinanza oggetto di impugnazione, non coglie nel segno, perché tale ordinanza è un ordine formulato dal dirigente agli uffici tecnici per l'esecuzione di lavori volti al superamento delle barriere architettoniche che non ha, né presuppone di avere, carattere di urgenza.

Anche il terzo motivo deve pertanto essere respinto.

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano che i lavori non avrebbero dovuto essere eseguiti perché il tratto stradale nel quale è realizzato l'intervento di manutenzione non è ricompreso tra quelli considerati inaccessibili dal piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

La censura deve essere respinta perché tale piano non ha una natura prescrittiva, ma di carattere ricognitivo e programmatico essendo volto ad individuare le priorità di intervento, le risorse e le soluzioni tecniche necessarie al superamento delle barriere architettoniche, e in quanto tale non preclude l'esecuzione di ulteriori interventi non ricompresi nel piano.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio per il principio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di **Portogruaro** liquidandole nella somma di € 3.000,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO